



Titolo

Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni – tutela dei minori – normativa - finalità

Descrizione

L'art. 33 della Costituzione, all'ultimo comma aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha sancito il principio secondo cui "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, specialmente con riferimento ai minori, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini. E' stato al riguardo anche sottolineato che il valore "educativo" dello sport giustifica la collocazione della nuova disposizione in seno all'art. 33 Cost. Si è voluto, in sostanza, affermare lo stretto collegamento tra scuola, università e sport. Infatti, è indubbio che lo sport contribuisce alla diffusione dei valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole. Tale novella costituzionale, pertanto, autorizza una lettura ermeneutica dell'attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico. Nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding". In particolare, si prevede che le Federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida. In esecuzione di tale dispositivo, la F.I.G.C., con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le pertinenti linee guida, al fine di assicurare l'effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tale quadro normativo "tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati" (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, SS. UU, n. 57/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 99/CFA/2024-2025/H

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 33, comma 7, Cost.; art. 16 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; C.U. FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0099 CFA del 14 aprile 2025 (Sig. Giuliano Riccio/PF)

